



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## REGOLAMENTO 21 giugno 2019 n.8

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 11, comma 3 del Decreto Delegato 20 maggio 2019 n.80;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 13 giugno 2019;*

*Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

### REGOLAMENTO ICEE CONSUMI

#### **Art. 1**

*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di verifica dell'attendibilità dei redditi dichiarati ai fini ICEE dal nucleo familiare e i termini di congruità con i consumi nell'anno di riferimento del reddito, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del Decreto Delegato 20 maggio 2019 n. 80 - Indicatore della Condizione Economica per l'Equità – ICEE.

2. Al fine dei controlli di cui al comma 1 nella dichiarazione ICEE o nella domanda è prevista l'indicazione di alcuni dati non influenti sul calcolo dell'Indicatore ma significativi per stabilire una relazione tra indici di consumo e livello di reddito come ad esempio, la superficie calpestabile dell'abitazione di residenza, il numero di autoveicoli posseduti, l'entità delle spese per utenze domestiche.

#### **Art. 2**

*(Verifica della congruità dei redditi dichiarati rispetto alla stima dei consumi)*

1. Al fine di verificare la congruità dei redditi dichiarati ai fini ICEE, con la stima della capacità economica necessaria a far fronte alle spese presuntivamente sostenute dai componenti il nucleo familiare da valutare per i consumi nell'anno di riferimento del reddito, viene effettuata una comparazione tra quanto dichiarato e la stima dei costi risultante dalle voci elencate all'articolo 3.

2. Se la spesa per i consumi risulta superiore ai redditi dichiarati, la domanda è incongrua; in detta ipotesi al nucleo familiare è attribuito l'indicatore di condizione economica superiore, corrispondente ai costi dei consumi.

3. La comparazione è effettuata a campione o su tutte le richieste di provvidenza sulla base delle indicazioni nella norma di riferimento da parte dell'Ufficio Tributario ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Delegato n. 80/2019, in collaborazione con l'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica.

**Art. 3***(Calcolo stima dei consumi)*

1. Il calcolo della stima dei consumi è dato dalla somma delle seguenti voci:
  - a) i consumi di base, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Delegato n. 80/2019, sono calcolati, in via prudenziale, prendendo a riferimento le voci della tabella dei consumi familiari elaborata dall'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica. I consumi sono indicati nell'Allegato A per tipologia e composizione del nucleo familiare - considerando la condizione prevalente del capo famiglia, il numero dei componenti, la presenza di minori - con importi ridotti nella misura indicata nell'Allegato B, in quanto potenzialmente riferibili a nuclei familiari strutturalmente poveri. In relazione alla provvidenza disciplinata le voci relative ai consumi di base e la percentuale di riduzione delle medesime voci può variare così come disciplinato dalle norme specifiche di riferimento;
  - b) le spese per canoni di locazione e interessi passivi sui mutui corrispondono ai valori inseriti dal soggetto nella dichiarazione ICEE collegata alla domanda per lo strumento unico di protezione sociale, o per altra provvidenza salvo diversa disposizione prevista nella norma di riferimento;
  - c) le spese per il mantenimento di autoveicoli sono calcolate nell'importo forfetario pari ad euro 2.000,00 per ogni autoveicolo posseduto al 31 dicembre dell'anno antecedente l'anno di riferimento dello strumento unico di protezione sociale, o per altra provvidenza salvo diversa disposizione prevista nella norma di riferimento;
  - d) le spese per la gestione dell'alloggio sono calcolate moltiplicando il costo forfetario a mq, individuato in euro 18,00, per i mq calpestabili dell'abitazione di residenza del richiedente al 31 dicembre dell'anno antecedente l'anno di riferimento dello strumento unico di protezione sociale, o per altra provvidenza salvo diversa disposizione prevista nella norma di riferimento. Il dato va dichiarato nella domanda con arrotondamento alla decina inferiore.

**Art. 4***(Disposizioni ai fini dell'accertamento della Dichiarazione Reddittuale e Patrimoniale - ICEE)*

1. A partire dall'1 luglio 2019, con la sottoscrizione della dichiarazione ICEE il richiedente autorizza la UO Ufficio Tributario e l'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica ad acquisire dall'AASS in qualità di gestore delle utenze domestiche, i dati relativi ai consumi di energia elettrica, acqua potabile, gas-metano, tassa ambientale e tassa RSU dell'abitazione in cui risiede.
2. Il richiedente è tenuto ad indicare:
  - a) il soggetto intestatario a cui fanno capo le spese del nucleo familiare relative ai consumi di cui al comma 1;
  - b) il codice PDE univoco di ogni utenza riferiti all'abitazione di residenza.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 giugno 2019/1718 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Nicola Selva – Michele Muratori*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Guerrino Zanotti*

